

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus — Estonia) — Aktsiaselts M.V.WOOL / Põllumajandus- ja Toiduamet

(Causa C-51/21) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Legislazione alimentare – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Articolo 3, paragrafo 1 – Obblighi degli operatori del settore alimentare – Allegato I – Capitolo 1, punto 1.2 – Valori limite di presenza di *Listeria monocytogenes* nei prodotti della pesca prima e dopo l'immissione sul mercato – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 14, paragrafo 8 – Controllo ufficiale del prodotto nella fase dell'immissione sul mercato – Portata]

(2022/C 318/09)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Aktsiaselts M.V.WOOL

Convenuto: Põllumajandus- ja Toiduamet

Dispositivo

Il combinato disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'allegato I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) 2019/229 della Commissione, del 7 febbraio 2019, deve essere interpretato nel senso che, qualora il produttore non sia in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che, durante tutto il loro periodo di conservabilità, i prodotti alimentari non supereranno il limite di 100 unità formanti colonie/grammo (g) relativamente alla presenza di *Listeria monocytogenes*, il limite che impone l'assenza di rilevamento di *Listeria monocytogenes* in 25 g del prodotto alimentare in questione, previsto al citato punto 1.2 del detto allegato I, non si applica ai prodotti alimentari che sono stati immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.

⁽¹⁾ GU C 128 del 12.4.2021.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lituania) — UAB «ARVI» ir ko / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-56/21) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 137 – Regime di assoggettamento opzionale – Presupposti – Normativa nazionale che subordina il diritto di un soggetto passivo di optare per l'assoggettamento all'IVA della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo già registrato ai fini dell'IVA – Obbligo di rettificare le detrazioni dell'IVA in caso di mancato rispetto di tale condizione – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità]

(2022/C 318/10)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UAB «ARVI» ir ko

Resistente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dispositivo

- 1) Gli articoli 135 e 137 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che subordini il diritto di un soggetto passivo di optare per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (IVA) della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo che, al momento della conclusione dell'operazione, è già registrato ai fini dell'IVA.
- 2) Le disposizioni della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi nazionali in forza delle quali il venditore di un bene immobile è tenuto a rettificare la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata a monte su tale bene in seguito al rifiuto di riconoscergli il diritto di optare per l'imposizione di tale vendita per il motivo che, alla data di quest'ultima, l'acquirente non soddisfaceva le condizioni previste per l'esercizio, da parte del venditore, di tale diritto. Sebbene l'uso effettivo del bene immobile di cui trattasi da parte dell'acquirente nell'ambito di attività soggette all'IVA sia irrilevante al riguardo, le autorità competenti sono tuttavia tenute a verificare l'eventuale esistenza di una frode o di un abuso in capo al soggetto passivo che abbia inteso esercitare il suo diritto di optare per l'imposizione dell'operazione di cui trattasi.

(¹) GU C 128 del 12.4.2021.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 giugno 2022 — Laure Camerin / Commissione europea

(Causa C-63/21 P) (¹)

(Impugnazione – Funzione pubblica – Ex funzionario – Trattenute operate sulla pensione di anzianità – Esecuzione di una decisione di un giudice nazionale – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni)

(2022/C 318/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laure Camerin (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocatessa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e D. Milanowska, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La sig.ra Laure Camerin è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 228 del 14.6.2021.